

APPROFONDIMENTO CIVILE

Tutor non omologato, verbale annullato e possibile rilevanza penale (GDP Canosa n. 67/2025)

Data pubblicazione:	23/10/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Con la **sentenza in commento il Giudice di Pace di Canosa, Dott.ssa Cristina Detoni**, ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevata nel tratto autostradale A14, nel predetto Comune.

A "beccare" l'automobilista - **assistito dallo studio legale Matranga** - era stato un il Tutor 3.0.

Il punto? L'apparecchiatura non era **omologata**, ma soltanto **approvata** dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Differenza ormai sancita anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.

OMOLOGAZIONE ED APPROVAZIONE

Qui sta il cuore della questione:

- Approvazione:** è un sì formale del Ministero. In pratica, un riconoscimento che quel modello di apparecchiatura può essere commercializzato e utilizzato.
- Omologazione:** è molto di più. Non si ferma alla carta. Prevede test tecnici, verifiche di precisione, controlli di efficacia. Può coinvolgere persino il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**. È una vera e propria "patente di affidabilità" rilasciata dopo prove concrete.

Se volessimo fare un paragone, l'approvazione è come avere il libretto dell'auto; l'omologazione è come superare la revisione: solo dopo i test si può dire che il mezzo è davvero sicuro e affidabile.

Il Codice della Strada (art. 142) parla chiaro: per sanzionare chi supera i limiti di velocità servono **solo apparecchiature debitamente omologate.**

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CANOSA

Richiamando la **Cassazione civile n. 10505/2024** e la **n. 20492/2024**, nonché la più recente **Cass. pen. n. 10365/2025**, il Giudice ha ribadito che:

"La preventiva approvazione dello strumento non equivale all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada."

In parole semplici:

un Tutor può essere approvato, ma se **non è anche omologato**, i verbali che ne derivano sono **illegittimi** e "**prova dell'omologazione iniziale**" e della **taratura periodica** dell'apparecchio è a carico della Pubblica Amministrazione.- In assenza di tale prova, il verbale **va annullato.**

CONCLUSIONI

La sentenza - cui si è aggiunta la n. 68/2025, praticamente identica a firma dello stesso Giudice su un ricorso presentato da altro assistito dello studio legale Matranga - conferma, come detto, un orientamento costante, ma in questi provvedimenti, il Giudice - si permetta la metafora automobilistica - ha tenuto premuto l'acceleratore sostenendo - richiamando la sentenza della Suprema Corte n. **10365/2025** - che impiego di strumenti di rilevazione elettronica **non conformi o privi di omologazione ministeriale** può integrare gli estremi di una condotta penalmente rilevante, specie laddove l'irregolarità sia nota o sistematica.

Peccato solo per quella brusca "frenata" sulle spese, compensate. (in entrambi i giudizi)

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.